



COMUNE DI ZINASCO

PROVINCIA DI PAVIA

N. 176 Reg. Gen.

Copia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO TERRITORIO-AMBIENTE

N. 96

del 28/07/2026

Responsabile del Servizio:

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI A TAR LOMBARDIA PER ANNULLAMENTO NOTA COMUNE DI ZINASCO RECANTE IL RIGETTO DELL'ISTANZA DI REPRESSIONE DI ABUSI EDILIZI - CIG BC8AF6FAFC

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile di Servizio;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 07.03.2024 avente ad oggetto:
“Approvazione Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che:

- con Decreto del Sindaco n. 4 del 25/05/2024 il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30/09/2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2026/2028;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 16/12/2025 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2026/2028;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 16/12/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 22/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026/2028;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 27/03/2026, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 27/04/2026 è stato approvato il rendiconto della gestione di esercizio finanziario anno 2025;

RICHIAMATI:

- la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n 33 e s.m.i. – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 come modificato con D.P.R. n. 81/2023 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165;
- la L. 241/90, art. 6 che cita "Il Responsabile del Procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli endoprocedimenti e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale";
- il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Zinasco aggiornato con deliberazione di G.C. n. 78 del 23/12/2021;

VISTA la normativa in materia di conflitto d'interessi ed in particolare gli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013:

- art. 6 D.P.R. 62/2013: "Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.
- il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici";
- art. 7 D.P.R. 62/2013: "Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito e di debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza";

PRESO ATTO della corrispondenza intercorsa tra l'Ente e il legale della sig.ra – omissis – proprietaria dell'immobile sito in Zinasco in merito al contenzioso tra la signora stessa ed il sig. – omissis – per presunto abuso edilizio;

VISTO che in data 20/06/2026 atti n. 4882 è stato notificato a mezzo PEC al Comune di Zinasco il ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. Lombardia – Sede di Milano, proposto dalla sig.ra – omissis – contro il Comune di Zinasco e nei confronti del sig. – omissis – avente ad oggetto l'annullamento della nota n. 3437/2026 emessa in data 22/04/2026 dal Comune di Zinasco recante il rigetto dell'istanza di repressione degli abusi edilizi relativamente all'immobile sito in Zinasco di proprietà del sig. – omissis – e di ogni atto ad essa presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non noto;

CONSIDERATO che il Comune di Zinasco risulta sprovvisto di avvocatura;

VISTO l'art. 50 c. 2 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. che attribuisce al Sindaco la rappresentanza dell'Ente e la capacità di agire in giudizio in nome e per conto dell'Ente e considerato che spetta alla Giunta la competenza ad adottare la deliberazione che autorizza il Sindaco a stare in giudizio, come ormai chiarito anche dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1.164 del 05/07/1999, dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 18.224 del 21/12/2002 e con sentenza di Cassazione n. 10.787 del 07/06/2004;

VISTE altresì le sentenze n. 7190 del 30/05/2000, n. 1442 del 09/02/2000 e n. 11064 del 10/10/1992 con le quali la Corte di Cassazione ha ripetutamente sostenuto che la competenza a decidere l'instaurazione di giudizio da parte di un ente locale o la resistenza in giudizio dello stesso spetta alla Giunta;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i., recante il “*Codice dei Contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega del Governo in materia di contratti pubblici*”, il quale:

- all'articolo 56, comma 1, lettera g), ha qualificato l'incarico di rappresentanza e patrocinio legale quale appalto di servizi, ricomprendendola, tuttavia, nell'ambito degli appalti e concessioni di servizi cosiddetti “esclusi” in quanto non assoggettati alle norme del codice dei contratti pubblici;
- l'articolo 13 del citato Decreto (ambito di applicazione) ha stabilito:
 - al comma 2, che “le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto”;
 - al comma 5, che “l'affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui articoli 1,2 e 3”;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere all'affidamento dell'incarico legale a professionista esterno, in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità che intervenga, nel giudizio, in nome e per conto dell'Ente;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 20/07/2026 dichiarata immediatamente eseguibile, con cui l'Ente ha autorizzato la costituzione in giudizio nel ricorso indicato in oggetto e demandato al Responsabile di Servizio competente gli atti conseguenti

CONSIDERATO altresì che:

- i servizi legali di rappresentanza in giudizio rientrano tra i contratti esclusi dall'ambito applicativo del Codice dei contratti pubblici (art. 56, c.1, lettera h, del D.Lgs. 36/2023),

ferma restando la soggezione agli obblighi di vigilanza ANAC, acquisizione del CIG, tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) e pubblicità/trasparenza;

- sussistono i presupposti di fiduciarità e specializzazione richiesti per l'affidamento singolo dell'incarico;

VISTO il preventivo pervenuto dallo studio legale Sicari Cerbo, con studio in Milano via Foro Buonaparte 68, atti com.li prot. n. 5210 del 02/07/2026 agli atti d'ufficio, e relativo disciplinare di incarico per la difesa in giudizio articolata nelle seguenti fasi:

- Fase di studio € 1.100,00
- Fase introduttiva € 1.000,00
- Fase decisionale € 2.350,00

per un importo di € 4.450,00 a cui si deve sommare IVA (22%), CPA (4%) e spese generali (10%) come per legge per complessivi € 6.210,78;

RITENUTO di confermare e conferire l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Pasquale Cerbo alle condizioni di su indicate;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 192 del TUEL e s.m.i., il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di contratti per gli affidamenti di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: conferimento incarico di patrocinio e difesa del Comune nel giudizio in oggetto davanti al T.A.R. Lombardia per l'annullamento della nota n. 3437/2026 emessa in data 22/04/2026 dal Comune di Zinasco recante il rigetto dell'istanza di repressione degli abusi edilizi;
- importo complessivo del contratto: € 4.450,00 oltre oneri di legge;
- forma del contratto: forma del contratto: corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RITENUTO che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di costituirsi in giudizio entro i termini giurisdizionali nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, efficacia, economicità, tempestività, proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i.;

DATO ATTO che sono stati esperiti i controlli in ordine alla regolarità contributiva (DURC) dell'operatore economico, agli atti dell'ufficio tecnico;

ACCERTATA, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RITENUTO, ai fini del regolare procedimento di spesa, che l'ordinazione sia preceduta dalla registrazione contabile del relativo impegno a carico del competente capitolo di bilancio che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa è resa unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

DATO ATTO che al presente affidamento è stato assegnato il codice CIG BC8AF6FAFC ai sensi del D.L. 136/2010;

VISTO il d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

VISTO il d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA

1. per i motivi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, in esecuzione a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 20/07/2026, di conferire allo Studio Legale Sicari Cerbo nella persona dell'avv. Pasquale Cerbo l'incarico di patrocinio e difesa del Comune di Zinasco avanti al T.A.R. Lombardia per l'annullamento della nota n. 3437/2026 emessa in data 22/04/2026 dal Comune di Zinasco recante il rigetto dell'istanza di repressione degli abusi edilizi con facoltà di compiere ogni attività difensiva ritenuta opportuna, e di sottoscrivere atti, istanze e memorie;
2. di impegnare la spesa complessiva di € 2.930,93,00 per le prime due fasi del giudizio, ovvero fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio rispettivamente per € 1.100,00 e per € 1.000,00 per complessivi € 2.100,00 oltre spese generali a carico dell'intervento n. 01.06.1 Cap 635 del Bilancio di Previsione 2026/2028 Gestione annualità 2026, ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. 118/2011, per le finalità di cui alle premesse, somma corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui la stessa è esigibile, a favore del creditore sopra indicato;
3. di procedere a successiva e separata liquidazione della somma dovuta dietro presentazione di regolare fattura di importo contenuto entro l'impegno assunto, previa verifica della regolarità delle prestazioni effettuate e del servizio fornito, della documentazione fiscale prodotta e della positiva verifica della regolarità contributiva (DURC, come previsto dall'art. 2 del D.L. n. 210/2002, convertito con Legge n. 266/2002 e s.m.i) e previdenziale, con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
4. di dare atto che il presente provvedimento di aggiudicazione è da considerarsi immediatamente efficace ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli n. 17, comma 5, art. n. 50 comma 6 e art. n. 52 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e della direttiva del Segretario Comunale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza del 22/02/2024 prot. n. 1496;
5. di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG BC8AF6FAFC e che non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e s.m.i.;
6. di demandare al RUP, anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione; o gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del suddetto decreto;
7. di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Milano, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;
8. di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di cui all'art. 151, comma 4 del T.U.E.L.;

9. di disporre che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente provvedimento costituisce, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto;
10. di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'anno di esercizio;
11. di dare atto che quanto all'IVA questo Ente applica dal 1 gennaio 2015 le norme previste dalla Legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) in materia di split payment e reverse charge;
12. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;
13. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 37 di cui al d.lgs. 33/2013;
14. di disporre che l'aggiudicatario dell'affidamento è tenuto all'osservanza del "Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Zinasco", aggiornato con deliberazione di G.C. n. 78 del 23/12/2021, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 come modificato con D.P.R. n. 81/2023, recante principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale, così come stabilito dall'art. 2, comma 3, del citato D.P.R., pubblicato e reperibile all'interno della sezione "Amministrazione trasparente";
15. di dare atto che non sussistono conflitti d'interesse nell'assumere il presente provvedimento (art. 6 e 7 DPR n. 62/2013);
16. di dare atto che ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con la firma del presente atto il R.U.P. ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell'azione amministrativa;
17. di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line del comune per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
MIGLIAVACCA Geom. Fabio

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile, sull'impegno di spesa e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to **MORONI Dott.ssa Daria**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rilascia

Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lettera a) punto 2 D.L. 78/2009) e l'ordinazione della spesa stessa.

Il Responsabile del Servizio
F.to **MIGLIAVACCA Geom. Fabio**